

Codice DB2104

D.D. 10 agosto 2012, n. 7

L.r. 14 dicembre 1998 n. 40, art. 10. Fase di verifica della procedura di VIA inerente il progetto "Metanodotto rifacimento Vercelli - Cavaglia' DN 400 (16''), DP 75 bar e opere connesse", localizzato nei comuni di Vercelli, Olcenengo, San Germano Vercellese, Santhia' in Provincia di Vercelli e Cavaglia' in Provincia di Biella. Esclusione del progetto dalla fase di valutazione di cui all'art. 12 della l.r. 40/98.

Vista l'istanza presentata in data 28 novembre 2011, con la quale la Società Snam Rete Gas S.p.A., con sede legale in S. Donato Milanese, Piazza Santa Barbara n. 7 e uffici in Alessandria, Spalto Gamondio 27/29, ha presentato al nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale domanda di avvio della Fase di verifica della procedura di VIA ai sensi dell'art. 4, comma 1 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 ("Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione") e s.m.i. relativamente al progetto del "Metanodotto rifacimento Vercelli - Cavaglia' DN 400 (16''), DP 75 bar e opere connesse", da realizzarsi nei Comuni di Vercelli, Olcenengo, San Germano Vercellese e Santhia', in provincia di Vercelli e Cavaglia', in Provincia di Biella, allegando gli elaborati richiesti dall'art. 10, comma 1 della medesima l.r. 40/1998 e s.m.i.

Contestualmente, la società proponente ha provveduto, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della l.r. 40/1998 e s.m.i., al deposito di copia degli elaborati suddetti presso l'Ufficio di deposito progetti regionale di Via Principe Amedeo, n. 17 in Torino.

Con nota prot. n. 21726/DB10.02 del 6 dicembre 2011, il nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale, definito con d.g.r. n. 21-27037 del 12 aprile 1999 e s.m.i., sulla base di quanto previsto dall'art. 7 della l.r. 40/1998 e s.m.i., ha individuato la Direzione regionale Innovazione, ricerca ed università - Settore Politiche energetiche - quale struttura regionale competente, nonché, quali altre strutture regionali interessate all'istruttoria, le Direzioni Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste, Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia, Agricoltura e Ambiente.

Con nota prot. 1053/DB13.04 del 14 febbraio 2012 destinata a Snam Rete Gas S.p.A., la Direzione Innovazione, ricerca ed università - Settore Politiche energetiche ha evidenziato che, per poter procedere nell'istruttoria, ai fini del coordinamento con il procedimento unico di cui all'art. 52 quater del d.p.r. 327/2001, secondo quanto descritto dall'Allegato B alla d.g.r. 3 luglio 2006, n. 25 - 3293, risultava necessaria la presentazione della domanda, tenuto conto che "la sottoposizione del progetto alla fase di Verifica implica la necessità di attivare il procedimento di cui all'art. 52 quater del d.p.r. 327/2001 sulla base di un progetto preliminare". Il proponente ha successivamente presentato la documentazione richiesta.

In data 14 giugno 2012 è stato pubblicato sul B.U.R. l'avviso di avvenuto deposito degli elaborati. La documentazione progettuale presentata è stata pubblicata interamente sul sito web <http://via.regione.piemonte.it/index.htm> della Regione Piemonte, ai fini della consultazione da parte del pubblico. La data del 29 luglio 2012 costituisce il termine per la presentazione delle osservazioni da parte del pubblico e la data del 28 agosto 2012 la conclusione del procedimento in oggetto.

La data di pubblicazione sul B.U.R. costituisce riferimento anche per i termini del procedimento unico di cui all'art. 52 quater del d.p.r. 327/2001.

Dagli elaborati emerge che:

- il progetto prevede la sostituzione del metanodotto esistente Vercelli - Cavaglia' DN 300 (12''), MOP 60 bar con un nuovo metanodotto DN 400 (16''), DP 75 bar che collegherà la stazione di lancio e ricevimento pig (in progetto) situata in località Cascina Gattesco nel comune di Vercelli, con la stazione di lancio e ricevimento pig (in progetto) all'interno dell'area dell'impianto di riduzione di Cavaglia', anch'esso di nuova realizzazione. Nell'ambito del progetto è prevista la

sostituzione e il rifacimento di una serie di allacciamenti (stacchi) che dovranno garantire la fornitura di gas ai comuni già collegati alla dorsale DN 300 (12”) in sostituzione;

- il metanodotto in progetto consentirà di incrementare la capacità di trasporto della rete regionale piemontese che alimenta l’area tra Vercelli e Cavaglià, grazie alla realizzazione di una nuova condotta DN 400 (16”) in sostituzione dell’esistente DN 300 (12”);

- il progetto comprende anche la sostituzione e il rifacimento di quattro allacciamenti che dovranno garantire la fornitura di gas ai comuni già collegati alla dorsale DN 300 (12”) in sostituzione. Tali stacchi saranno realizzati dal metanodotto principale di nuova realizzazione;

- la condotta principale ha una lunghezza di 22+386 km, mentre gli allacciamenti misurano complessivamente 362 m, ed interessano la regione Piemonte attraversando le province di Vercelli e Biella ed i territori comunali di Vercelli (VC), Olcenengo (VC), San Germano Vercellese (VC), Santhià (VC) e Cavaglià (BI);

- il punto di partenza del metanodotto è localizzato nella stazione di lancio e ricevimento pig di Vercelli in progetto, sita in località Cascina Gattesco. Il nuovo impianto è posto ad una distanza di circa 155 m in direzione nord rispetto all’esistente da rimuovere. Sviluppandosi in direzione ovest, nel suo primo tratto il tracciato si scosta dall’esistente fino al km 2+950 circa, dove si porta in stretto parallelismo (in destra senso gas) mantenendolo per più di 6,5 km. Lungo questa percorrenza, la direttrice di progetto attraversa il corso d’acqua Fontana Dallodi (km 0+750) e, una volta lasciato il territorio comunale di Vercelli ed entrato in quello di Olcenengo (km 1+195), devia leggermente verso destra e si pone in parallelismo al metanodotto esistente, interessando aree agricole, per poi superare la S.P. n° 50 “Olcenengo-Innesto S.S. n°11” al km 4+900. Arrivato a nord dell’abitato di Strella, attraversa la Fontana Castellone (km 5+370) ed arriva nel comune di San Germano Vercellese. In concomitanza del secondo attraversamento della Fontana Castellone (km 6+310), il tracciato si pone sulla sinistra (senso gas) rispetto al metanodotto esistente, passando a sud dell’abitato di Robarello, e mantenendosi in stretto parallelismo, torna sulla destra al km 7+065 circa. Attraversa, quindi, il Cavo Robarello (km 7+230) e la Fontana Robarello (km 8+310), e al km 9+520 circa devia verso sinistra abbandonando il parallelismo con il metanodotto da rimuovere, per attraversare in rapida successione la Roggia Cavallara (km 9+470), la S.P. n°115 “San Germano Vercellese – Vettignè” (km 9+480) e la Roggia Molinara (km 9+490); superate anche una fontana privata (km 9+860) e la Fontana Valesse (km 9+975), arriva quindi in loc. San Grato, dove verrà realizzato il P.I.D.I. n. 2 (km 10+380) e il futuro collegamento al metanodotto Bellinzago - Torino in esercizio;

- al km 10+460 avverrà l’attraversamento del Canale Cavour che, vista l’elevata portata idrica e le considerevoli dimensioni, è previsto mediante trivella spingitubo. Superato il canale, deviando in direzione nord-ovest, la direttrice di progetto si riporta al km 11+335 in parallelismo al metanodotto esistente ed entra, quindi, in comune di Santhià. Mantenendosi sempre in direzione nord-ovest, abbandona il parallelismo per un breve tratto prima di arrivare all’impianto di intercettazione e di derivazione importante P.I.D.I. n° 3 (km 13+580). Subito dopo, attraversata la S.P. n°53 “Santhià-Casanova Elvo” (km 13+600), riprende il parallelismo e attraversa la Ferrovia Santhià-Arona (km 13+940), poco dopo la quale è previsto il P.I.L. n° 4 (km 14+100);

- nella stessa direzione, supera la S.P. n° 3 (km 15+115) e arriva al P.I.L. n° 5 (km 15+705). Deviando verso ovest e attraversati, quindi, la Ferrovia Santhià-Biella (km 15+870) e una fontana privata (km 15+885), si riporta in parallelismo con la condotta da rimuovere ed arriva al km 16+455 dove verrà realizzato il P.I.L. n°6. Una volta superato l’impianto di linea, si pone sul lato destro (senso gas) rispetto al metanodotto esistente ed attraversa la SP n°54 (km 16+755) e il Canale Depretis (km 17+110), per poi arrivare al km 17+515 dove sarà collocato il P.I.L. n° 7;

- lasciato l’impianto, devia verso ovest perdendo il parallelismo ed attraversa, immediatamente dopo, i tracciati della F.S. TO-MI A.C. (km 17+615) e dell’autostrada A4 Torino - Milano (km 17+880), arrivando quindi al P.I.L. n°8 (km 18+010);

- al km 18+205 circa il tracciato recupera il parallelismo con il metanodotto esistente,

discostandosene leggermente poco prima di entrare nel territorio comunale di Cavaglià, in provincia di Biella, per consentire l'attraversamento mediante microtunnel del Naviletto della Mandria (km 19+240). In corrispondenza di quest'ultimo, la condotta in progetto si porta sulla sinistra (senso gas) della linea esistente, percorrendo gli ultimi chilometri di percorrenza senza mai lasciare il parallelismo, salvo in corrispondenza di un passaggio sulla destra in senso gas per un tratto di circa 1200 m dal km 19+940 al km 21+160 circa. In questo tratto il metanodotto attraversa il canale Rialone (km 20+550) e poi, nel tratto successivo, il Rio Momassone in cinque punti successivi (al km 21+250, al km 21+300, al km 21+500, al km 22+065 e al km 22+270). Si arriva, infine, alla Stazione di Lancio e Ricevimento Pig che segna il termine del tracciato in progetto (km 22+386).

Preso atto che:

- in data 19 luglio 2012 si è svolta la seduta dell'Organo tecnico regionale, con il supporto scientifico dell'ARPA, con l'obiettivo di esaminare l'opportunità o meno di procedere alla fase di valutazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 3 della l.r. 40/1998, nonché di quanto disposto dalla d.g.r. n. 21-27037 del 12 aprile 1999;
- nella medesima data si è svolta la prima seduta della Conferenza di Servizi ai fini dell'effettuazione, con i soggetti interessati di cui all'art. 9 della l.r. 40/1998, di un primo esame contestuale delle problematiche inerenti l'intervento in oggetto. Gli stessi soggetti sono stati invitati con nota prot. 4483/DB13.04 del 23 luglio 2012 a far pervenire, entro il 9 agosto 2012, le proprie eventuali osservazioni riguardanti la presenza di eventuali effetti significativi sull'ambiente e di eventuali elementi ostativi al rilascio dei successivi provvedimenti autorizzativi. Entro tale data non sono pervenute osservazioni.
- l'istruttoria dell'Organo tecnico regionale è stata svolta con il supporto tecnico – scientifico dell'ARPA;
- non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico nei termini prescritti.

Considerati i contributi forniti dai componenti dell'Organo tecnico in sede di istruttoria, nonché provenienti dai soggetti interessati di cui all'art. 9 della l.r. 40/1998:

- Direzione regionale Ambiente;
- Direzione regionale Agricoltura;
- Direzione regionale Opere Pubbliche e Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste;
- Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo di Antichità Egizie, Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
- Settore regionale Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio della Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia;
- Settore regionale Pianificazione e Verifica Attività Estrattive della Direzione Attività Produttive;
- Città di Vercelli – Settore Sviluppo Urbano ed Economico;
- Comune di Cavaglià (BI);
- Associazione di Irrigazione Ovest Sesia – Consorzio di Irrigazione e Bonifica;
- Comuni Riuniti – Società di Gestione di Servizi Comunali S.r.l.

Tutto ciò premesso,

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

visto il d.lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

vista la legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione" e s.m.i.;

vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità" e s.m.i.;

vista la legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 "Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale” e s.m.i.;

vista la deliberazione della Giunta regionale 3 luglio 2006, n. 25 – 3293 “Procedure di autorizzazione alla realizzazione di gasdotti di distribuzione interprovinciale e di trasporto di competenza regionale e procedure per l’espressione dell’intesa regionale nei procedimenti di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di gasdotti facenti parte delle reti energetiche”;

visti i verbali delle riunioni dell’Organo tecnico regionale e della Conferenza di Servizi tenutesi il 19 luglio 2012;

determina

- di considerare la premessa parte integrante della presente determinazione dirigenziale;
- di concludere il procedimento relativo alla Fase di Verifica della procedura di VIA, di cui all’art. 10 della l.r. 40/1998, inerente il progetto “Metanodotto rifacimento Vercelli - Cavaglià DN 400 (16”), DP 75 bar e opere connesse”, localizzato nei comuni di Vercelli, Olcenengo, San Germano Vercellese, Santhià in Provincia di Vercelli e Cavaglià in Provincia di Biella, presentato dalla società Snam Rete Gas S.p.A., stabilendo di non sottoporre il progetto alla Fase di valutazione e giudizio di compatibilità ambientale di cui all’art. 12 della l.r. 40/1998, subordinatamente al recepimento, nella progettazione definitiva ed esecutiva, di tutte le condizioni, raccomandazioni e prescrizioni riportate nell’Allegato “A”, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all’articolo 9 della l.r. 40/1998 e depositata presso l’Ufficio deposito progetti della Regione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”.

Il Dirigente
Orazio Ghigo

Allegato

Direzione Ambiente

In materia di "Acque":

- 1) dal punto di vista dell'ambiente idrico superficiale, il tracciato interseca una successione di canali artificiali. Indipendentemente dalle tecniche di attraversamento che di volta in volta verranno impiegate, il proponente dovrà assicurarsi che i lavori e la presenza della nuova infrastruttura non creino pregiudizio all'efficienza di trasporto dei canali interferiti;
- 2) per quanto riguarda le acque sotterranee, si ritiene che i lavori di posa della condotta avranno una momentanea e contenuta interferenza (intorbidimenti) con la falda più superficiale, mentre le falde profonde non subiranno impatti. Viceversa l'eventuale realizzazione di dispersori catodici per la protezione attiva della tubazione, se non condotta con specifiche previsioni progettuali e avvertenze costruttive potrebbe essere occasione di interferenza con le falde profonde, messe in comunicazione con le falde superficiali. Per scongiurare tale pericolo il progetto definitivo dovrà contenere la descrizione di quanto il proponente intende attuare per garantire la tutela delle falde profonde in caso di realizzazione di dispersori catodici, anche facendo riferimento a quanto previsto per altri recenti procedimenti autorizzativi.

In materia di "Opere del servizio idrico integrato":

- 3) in fase di progettazione definitiva occorre verificare, contattando i Comuni interessati e il Gestore del servizio idrico integrato, l'eventuale presenza di impianti di acquedotto e/o fognatura attualmente non cartografati e valutarne eventuali interferenze rispetto all'opera in progetto.

In materia di "Impatto atmosferico":

- 4) L'inquinamento atmosferico connesso alla realizzazione dell'opera è essenzialmente dovuto alle attività di cantiere e all'incremento di traffico sulla rete viabile locale causato dal trasporto dei materiali e delle attrezzature necessarie all'opera. I principali inquinanti dovuti alle attività di cantiere sono le polveri (PM10 e PM2,5), emesse da tutte le attività di movimentazione di materiale polverulento e dai sistemi di combustione, e gli ossidi di azoto (NOx), emessi principalmente dai motori a combustione interna delle macchine operatrici (normalmente a ciclo diesel), dai generatori di energia elettrica (gruppi elettrogeni) e dai generatori di calore. Per quanto riguarda invece l'incremento di traffico, le emissioni sono tipicamente quelle da traffico veicolare e principalmente ossido di carbonio (CO), ossidi di azoto (NOx), polveri fini (PM10). Il progetto definitivo dovrà pertanto contenere indicazione dei mezzi che saranno utilizzati in cantiere e delle misure che il proponente prevede di adottare per minimizzare l'impatto sulla matrice ambientale.

In materia di "Impatto acustico":

- 5) Sulla scorta di precedenti istruttorie su progetti di analoghe tipologie di opere, nonostante la documentazione non contenga elaborati specifici sull'impatto acustico e non individui i ricettori prossimi all'area di intervento, e che pertanto non consenta di valutare il rispetto dei limiti assoluti e del limite differenziale in prossimità di tali ricettori, si ritiene che la problematica possa essere affrontata in sede di autorizzazione. A tale fine il proponente dovrà produrre la relazione previsionale di impatto acustico prevista dall'art. 8 della legge n. 447/1995 e dall'art. 10 della legge regionale n. 52/2000. Tale relazione deve approfondire le tematiche sopra richiamate e deve essere redatta sulla base della D.G.R. 2 febbraio 2004, n. 9 -11616, "Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico".

In materia di “Suolo e terre da scavo”:

- 6) Per quanto riguarda la matrice suolo, l'impatto si sostanzia essenzialmente nelle operazioni di scavo e nell'occupazione temporanea di aree per esigenze di scavo, stoccaggio e movimentazione nonché di accesso al cantiere medesimo. Si richiede che il progetto definitivo indichi chiaramente ubicazione e dimensioni delle aree richieste in occupazione temporanea e la viabilità di cantiere, distinguendo tra nuove piste e strade esistenti eventualmente da adeguare.

In materia di “Rifiuti”:

- 7) Si ritiene che il progetto definitivo debba evidenziare la procedura – operativa e amministrativa - con la quale eventuali rifiuti verranno gestiti, a partire dal momento della loro produzione all'interno del cantiere fino alla loro cessione a ditte esterne, comprese le codifiche CER da assegnare ai rifiuti in questione.

In materia di “Opere di ingegneria naturalistica”:

- 8) Nell'ambito della redazione del progetto definitivo, si ritiene che la tipologia costruttiva denominata palificata semplice o palizzata debba essere realizzata con pali in legname scortecciato di larice o castagno di diametro non inferiore a 20 cm, anche in numero minore, al fine di conseguire le medesime altezze di progetto con elementi che assicurino una maggior resistenza nel tempo agli agenti abiotici e biotici.

In materia di “Attività di cantiere e interventi di ripristino”:

- 9) Le attività di scavo, posa della nuova condotta, recupero della condotta dismessa, mitigazione e ripristino ambientale previste dovranno essere puntualmente eseguite secondo quanto previsto nella documentazione esaminata e dovranno procedere per lotti funzionali parallelamente all'avanzamento del cantiere, secondo un cronoprogramma che tenga conto della stagionalità irrigua e delle opere a verde, nonché dell'esigenza di rendere quanto prima nuovamente disponibili i canali e le camere di risaia interferite per le ordinarie pratiche irrigue e colturali;

Direzione Agricoltura

- 10) le aree agricole e naturali interessate dalla realizzazione del metanodotto dovranno essere ripristinate in modo da ricreare quanto prima le condizioni originarie. Il proponente dovrà concordare con i proprietari o i gestori dei fondi le modalità e le tempistiche degli interventi di ripristino;
- 11) il taglio della vegetazione arborea dovrà essere limitato al minimo indispensabile e dovrà essere effettuato preferibilmente nella stagione di riposo vegetativo. Dovrà inoltre essere posta particolare cura nella gestione della fase di cantiere, al fine di evitare danneggiamenti agli alberi esistenti;
- 12) per quanto riguarda le aree agricole interferite dall'opera in progetto, la fase di cantiere dovrà essere organizzata e gestita in modo tale da consentire l'accesso alle proprietà;
- 13) il terreno agrario ottenuto dalle operazioni di scavo dovrà essere adeguatamente accantonato, avendo cura di separare i diversi orizzonti pedologici, conservato in modo da non alterare le sue caratteristiche fisico-chimiche e riutilizzato nelle operazioni di ripristino ambientale. Gli strati terrosi prelevati in fase di cantiere dovranno essere ricollocati secondo la loro successione originaria. Tutte le operazioni di movimentazione dovranno essere eseguite con mezzi e modalità tali da evitare eccessivi compattamenti del terreno. Particolare attenzione dovrà essere posta nei ripristini che saranno effettuati nelle risaie al fine di ricostituire l'orizzonte pedologico a bassa permeabilità funzionale al mantenimento dell'acqua nelle camere durante il periodo di allagamento;

- 14) l'attraversamento dei canali e dei fossi irrigui con la tecnica a cielo aperto dovrà essere effettuato nel periodo non irriguo (ottobre-marzo);
- 15) nelle fasi di predisposizione del progetto esecutivo, il proponente dovrà verificare con l'Associazione d'Irrigazione Ovest Sesia (Via Duomo 2 – Vercelli – tel. 0161/213021), con la Coutenza Canali Cavour (sede tecnica: Via Negroni 7 – Novara – tel. 0321-675211) e con i gestori dei cavi minori le soluzioni individuate per risolvere le interferenze con i canali e con il reticolo irriguo esistente e concordare il cronoprogramma relativo alla realizzazione delle opere, in modo da assicurare la funzionalità della rete irrigua e da permettere l'effettuazione delle operazioni di manutenzione della rete stessa in maniera agevole e in sicurezza;
- 16) durante la fase di cantiere, per tutte le lavorazioni che saranno realizzate in prossimità dei canali irrigui dovranno essere adottati tutti i provvedimenti necessari per evitare intorbidamenti delle acque e sversamenti accidentali di materiali, in modo da eliminare tutte le possibilità d'inquinamento delle acque. A tal fine dovrà essere predisposto un piano di intervento rapido per il contenimento e l'assorbimento di eventuali sversamenti accidentali che interessino le acque e/o il suolo;
- 17) le fasi successive di progettazione dovranno sviluppare adeguatamente gli interventi di ripristino e di mitigazione ambientale e paesaggistica. Al fine di assicurarne la riuscita, gli interventi di ripristino e di mitigazione ambientale e paesaggistica dovranno essere eseguiti nel rispetto della stagionalità delle opere a verde. Dovrà inoltre essere eseguito un periodo di manutenzione obbligatoria di tali opere, da svolgersi almeno nel triennio successivo la realizzazione delle opere stesse. Nel caso in cui sia necessario provvedere al risarcimento delle fallanze nell'ambito delle formazioni arboreo-arbustive ricostituite, la scelta delle specie da utilizzare dovrà essere effettuata prioritariamente tra le specie che in fase di primo impianto hanno mostrato le maggiori percentuali di attecchimento;
- 18) per quanto riguarda gli aspetti inerenti la tutela degli habitat e della fauna acquatica, si segnala che con D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010, è stata approvata la "Disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione di lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 37/2006", alla quale occorre attenersi. Tale disciplina prevede che gli interventi in alveo siano progettati e realizzati adottando idonee misure di mitigazione per ridurre gli impatti sugli ambienti e sulla fauna acquatica;
- 19) per quanto riguarda nello specifico il punto 5 della suddetta disciplina, si segnala che, a seguito della modifica operata dalla D.G.R. n. 75-2074 del 17 maggio 2011, in sede di autorizzazione idraulica, l'autorità idraulica competente è tenuta a sentire gli Uffici provinciali competenti in materia di tutela della fauna acquatica per le valutazioni in ordine alla compatibilità degli stessi con la fauna acquatica;
- 20) al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Per quanto riguarda le aree di cantiere, quelle di deponia temporanea, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le piste di accesso alle aree di lavoro, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, dovrà essere effettuato quanto prima il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo dei siti;

Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia – Settore Copianificazione Urbanistica Province di Biella e Vercelli

- 21) il tracciato interferisce con ambiti agricoli e non riguarda contesti edificati o prossimi ad edificazioni in previsione. Ne deriva che l'opera non determinerà particolari inconvenienti né provocherà limitazioni all'utilizzo urbanistico delle aree interessate. Di contro va però messo

in evidenza che il tragitto percorre ambiti sicuramente di valore naturale, paesaggistico ed ambientale: valori, questi, che dovranno necessariamente essere tutelati e salvaguardati con soluzioni progettuali atte a mitigare i seppur minimi impatti;

Direzioni Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico – Vercelli

Per ogni attraversamento di corso d'acqua, e nel caso risultassero canali demaniali di irrigazione (ai sensi del RD n. 523/1904), sia a cielo aperto che con modalità trenchless) si richiede di produrre:

- 22) le sezioni trasversali complete, relative allo stato di fatto e a quello di progetto, con indicazione dei prevedibili livelli idrometrici associati alla portata di massima piena;
- 23) una valutazione delle caratteristiche morfologiche dell'alveo e la loro tendenza evolutiva, definendo il grado di instabilità dell'alveo inciso in rapporto a possibili fenomeni di divagazione trasversale (erosioni di sponda, modificazioni del tracciato del thalweg) e di innalzamento o abbassamento del fondo alveo.
- 24) Nel prendere atto di quanto riportato nella relazione di progetto, ovvero che gli attraversamenti verranno realizzati ad una profondità minima di m 2,50 – 3,00 dal fondo alveo e che la tubazione, nel tratto in avvicinamento al corso d'acqua, verrà posata ad una profondità di m 1,50 dal piano campagna, si evidenzia che per gli attraversamenti realizzati a cielo aperto dovrà essere prevista, immediatamente a monte dell'attraversamento, la realizzazione di una soglia in massi dello spessore minimo di m 1,00 a protezione della condotta.
- 25) Inoltre si rammenta che le buche la realizzazione degli attraversamenti con modalità trenchless dovranno essere realizzate esternamente alla fascia di rispetto di 10 m dei corsi d'acqua, mentre eventuali manufatti di ispezione e/o manovra potranno essere realizzati ad una distanza minima di m 4,00 dal ciglio di sponda.

Associazione d'Irrigazione Ovest Sesia – Consorzio di Irrigazione e Bonifica

- 26) Tutte le opere di interferenza con i corpi idrici dovranno essere eseguite durante il periodo di asciutta invernale, compreso tra la fine del mese di settembre e la fine del mese di febbraio dell'anno successivo;
- 27) tutti gli interventi che si rendessero necessari per il riconoscimento dei tratti di sponda e/o alveo dei canali, lesionati durante la fase di cantierizzazione delle opere in progetto, dovranno essere eseguiti a cura e spese del Concessionario ed essere preventivamente concordate con il personale tecnico dell'Associazione;
- 28) in corrispondenza di tutti i punti d'interferenza con i canali di competenza dell'Associazione, dovranno essere collocate le paline di segnalazione del metanodotto;
- 29) le acque d'infiltrazione provenienti dalla falda freatica o di sospensione che risorgono nelle sezioni di scavo, non potranno essere immesse nei cavi irrigui di pertinenza dell'Associazione, salvo preventiva autorizzazione del medesimo;
- 30) gli attraversamenti realizzati in sub alveo, con scavo in trincea e taglio di sponda, sui canali che scorrono a cielo libero, aventi una larghezza di fondo alveo fino a m 1,50, dovranno essere posati ad una profondità di almeno m 1,00 dal piano di scorrimento del canale e ripristinati tramite rivestimento della sezione idraulica con adeguati manufatti (canalette

prefabbricate in c.a.), per una lunghezza di almeno m 5,00 da posizionare a scavalco della o delle condotte del metanodotto;

- 31) gli attraversamenti realizzati in sub alveo, con scavo in trincea e taglio di sponda sui canali che scorrono a cielo aperto aventi una larghezza di fondo alveo oltre 1,50 m, dovranno essere posati ad una profondità di almeno 2,00 m dal piano di scorrimento del canale e ripristinati tramite il rivestimento di sponda con pannelli prefabbricati in c.a. o scogliera in massi di cava, per una lunghezza di almeno 5,00 m da posizionare a scavalco della o delle condotte del metanodotto.
- 32) Gli attraversamenti realizzati in sub alveo, con scavo in trincea a sezione obbligata, su tratti di canali tombinati, dovranno essere posati ad una profondità di almeno di m 1,00 dal piano di scorrimento del canale e ripristinati con la stessa sezione della condotta esistente garantendo la sigillatura dei giunti a tenuta stagna.
- 33) Per quanto anticipato al punto 27), le lesioni e gli scassi di sponda provocate dal transito dei mezzi meccanici durante la fase di cantierizzazione, dovranno essere ripristinate per l'intera lunghezza mediante opere di ricalibratura e consolidamento degli argini con l'impiego di materiale idoneo (inerte o massi di cava). Nei casi in cui l'altezza di sponda sia in rilevata o in semi-rilevata si richiede il rivestimento dell'intero tratto interferito con manufatti in cls.
- 34) In caso di attraversamento a quota obbligata, non potranno essere ridotte le luci dei manufatti esistenti interferiti e non potranno essere modificate le loro strutture (solette dei ponti, tubi, ecc.), per mantenere integra la stabilità e la funzionalità delle opere esistenti.
- 35) Gli attraversamenti realizzati in sub alveo mediante l'impiego di metodo spingitubo o microtunnel, dovranno essere ubicati ad una profondità di almeno 2,00 m dal piano di scorrimento del canale; per questa specifica casistica non è richiesto alcun tipo di rivestimento delle sponde e della platea di fondo.
- 36) In caso di attraversamento praticato con tecnica spingitubo o microtunnel ad una profondità inferiore a 1,00 m dal fondo scorrimento canale, si richiederà la protezione dell'alveo del canale tramite la formazione di platea di fondo in cls leggermente armato, dello spessore di 0,20 m.
- 37) La camera di spinta e lo scavo di ricezione con metodo spingitubo o microtunnel dovranno essere praticate ad una distanza non inferiore a 2,00 m dalla base della scarpata di entrambe le sponde per evitare lesioni o compromettere la stabilità del rilevato arginale.